

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1223)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 maggio 1965 (V. Stampato n. 1993)*

d'iniziativa del deputato DE PASQUALE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 maggio 1965*

Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei Piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Istituto autonomo case popolari di Messina potrà scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprietà ovvero procedere alla espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori.

L'IACP procederà, contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi.

Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'IACP per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminazione di essi.

L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».